



COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA***

Normativa

- Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro)
- D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI..... 6

ART. 1 PRINCIPI GENERALI	6
ART. 2 DEFINIZIONE DEI SERVIZI.....	6
ART. 3 DISCIPLINA DEI SERVIZI	6
ART. 4 FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	6
ART. 5 CONDIZIONI D'ESERCIZIO	7
ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 7 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA	7

TITOLO II IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA 9

CAPO I LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE 9

ART. 8 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	9
--	---

CAPO II L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO 9

ART. 9 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI	9
ART. 10 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	10
ART. 11 CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO	10
ART. 12 COMMISSIONE DI CONCORSO.....	10
ART. 13 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE.....	10
ART. 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	11
ART. 15 TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	11
ART. 16 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E VERIFICHE PERIODICHE.....	12

CAPO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 12

ART. 17 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE.....	12
ART. 18 CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE	12
ART. 19 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 20 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 21 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA	13
ART. 22 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	13
ART. 23 TRASPORTO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP	14
ART. 24 TARIFFE	14
ART. 25 CONTACHILOMETRI	14
ART. 26 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE	14

TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO, VIGILANZA E SANZIONI 15

CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO 15

ART. 27 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO.....	15
ART. 28 COMPORTAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO.....	15

CAPO II VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI 16

ART. 29 ADDETTI ALLA VIGILANZA	16
ART. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE	16
ART. 31 VIOLAZIONI E SANZIONI.....	16
ART. 32 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	18
ART. 33 RECLAMI SUL SERVIZIO	18
ART. 34 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	18
ART. 35 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	18
ART. 36 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE	18

ART. 37 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE	19
--	----

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI **20**

ART. 38 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	20
ART. 39 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI.....	20
ART. 40 NORME TRANSITORIE.....	20

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, di autonoleggio con conducente svolto a mezzo autobus ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2

Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
2. In carenza del servizio di taxi, le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare su aree pubbliche appositamente individuate con atto separato.

Art. 3

Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

Art. 4

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 L.15/01/92 n.21.

Art. 5

Condizioni d'esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 30% del numero di autorizzazioni per autovetture rilasciate dall'Amministrazione Comunale. Detta percentuale potrà essere aumentata fino al limite massimo del 50% nell'ipotesi in cui le richieste di autorizzazione siano insufficienti a permettere l'assegnazione delle autorizzazioni programmate.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e presenta contestualmente i documenti di abilitazione alla guida (patente di guida e CAP).

Art. 6

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 7

Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, l'Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) direttore generale o suo delegato con funzioni di presidente;
 - b) responsabile del Servizio Attività Economiche che assumerà la carica di presidente in caso di assenza del direttore generale;
 - c) comandante o suo delegato del Corpo Polizia Municipale;
 - d) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) un rappresentante degli operatori turistici maggiormente rappresentativi sul territorio.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Settore Affari Generali di qualifica non inferiore alla C.
3. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta

della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione.

4. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

6. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

7. Altresì la Commissione:

- a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
- b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.

8. La Commissione dura in carica quattro anni.

9. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della commissione.

TITOLO II

Il servizio di noleggio con autovettura

CAPO I

La professione di noleggiatore

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - c) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 (ove istituito);
 - e) avere a disposizione una rimessa, nel comune di Villasimius, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

CAPO II

L'Autorizzazione all'esercizio

Art. 9

Numero delle autorizzazioni

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, il numero delle autorizzazioni da rilasciare viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 7, in ragione delle effettive esigenze di mercato e sulla base dei seguenti elementi:
- a) l'entità della popolazione e del territorio comunale;
 - b) la distanza del comune dal capoluogo di provincia e della più vicina stazione ferroviaria e di altre stazioni, marittima e aeroportuale;
 - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse ed in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
 - d) le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe.

Art. 10
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, in seguito a pubblico concorso, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.8.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.

Art. 11
Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12
Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta da due membri esperti nel settore del noleggio con conducente.
3. La Commissione è presieduta dal responsabile del Servizio Attività Economiche.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Settore Affari Generali di qualifica non inferiore alla C.
5. I membri della Commissione di cui al comma 2 non possono essere nominati consecutivamente nella Commissione successiva.

Art. 13
Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
 - c) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
 - d) altri titoli attinenti alla professione e conoscenza di lingue straniere.

2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d'iscrizione all'anagrafica dei residenti.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Villasimius nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, presentata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione d'azienda o ramo d'azienda, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data dell'evento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) deve essere regolarmente registrato;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 16

Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art.35.

CAPO III

L'Esercizio del servizio

Art. 17

Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 18, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

4. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta di trasporto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con immatricolazione non superiore a tre anni.

Art. 18

Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- "NOLEGGIO";

- "Comune di Villasimius" e lo stemma.
- 2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Villasimius" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del comune;
 - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
- 3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.
- 4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Art. 19 **Inizio e sospensione del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 20 **Acquisizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 21 **Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 22 **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 25

Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 26

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Villasimius;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III

Norme di comportamento, vigilanza e sanzioni

Capo I

Norme di comportamento

Art. 27

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- j) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali o ferroviarie, quando previsto;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 28
Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo II
Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 29
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Villasimius e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 30
Sanzioni amministrative

Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dalla Legge 24/11/1981 n.689;
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.

Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.

Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Art. 31
Violazioni e sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €350,00:
 - a) art. 5 comma 5;

- b) art. 6 comma 3;
- c) art. 18;
- d) art. 24 comma 2;
- e) art. 25;
- f) art. 26 comma 2;
- g) art. 27 comma 1 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), j);
- h) art. 27 comma 2 lettere b), g);
- i) art. 28.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €450,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:

- a) art. 16 comma 1;
- b) art. 24 comma 3;
- c) art. 27 comma 1 lettera b);
- d) art. 27 comma 2 lettere a), c), e), h), i);

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €150,00 a €450,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:

- a) art. 20;
- b) art. 23;
- c) art. 27 comma 2 lettere d), f).

4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 a €500,00.

5. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 a €500,00, e alla sanzione accessoria di rimozione dei mezzi impiegati. Qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvederà d'ufficio con addebito dei costi.

6. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 a €500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €200,00 a €500,00. L'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

8. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

9. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite

dalla legge affinché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione l'Amministrazione comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

11. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

12. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 15/08/2000 n.267.

Art. 32

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 33

Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 34

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo I;
- b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art.5 comma 1;
- b) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- c) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 36
Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve comunicare la rinuncia al Comune restituendo l'atto originale.

Art. 37
**Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia
all'autorizzazione**

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 38

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Sardegna.

Art. 39

Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio con conducente".

Art. 40

Norme transitorie

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n.13.
2. Le organizzazioni sindacali di categoria ed i soggetti di cui all'art.4 hanno facoltà di proporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti dall'art.18. Entro 120 giorni dalla suddetta data, l'Amministrazione comunale stabilirà i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.